



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 154 DEL 29/12/2025

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE.

L'anno **2025**, addì **29** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. FABIO TOSCANO.

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
RUSSO MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
BELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
OTTAVIANI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
BILENCCHI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PAVIA VITO	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PELLICCIA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
VANNETTI RICCARDO	CONSIGLIERE	Assente
PONTICELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
GALARDI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CORTAZZO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SPERANZA MARCO e gli Assessori Comunali: LETTIERI CARLOTTA, PERUZZI VALERIO, SOTTILI MONICA, TOZZI DANIELE.

Partecipano alla seduta da remoto i consiglieri: Russo, Ferrandi, Ottaviani Belli e Galgani.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2025
Numero: 2838

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 816 e ss è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTO l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il Regolamento del canone unico patrimoniale vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/2021 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2023 e ritenuto apportarvi modifiche e integrazioni;

VISTO che l'art. 19 bis del Decreto legge n. 95 del 30/6/2025 ha modificato l'art. 1 comma 817 della legge n. 160 del 27/12/2019 dando la possibilità di rivalutare annualmente il canone unico patrimoniale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO la volontà dell'Amministrazione comunale di revisionare il regolamento per le modalità di pagamento del canone oggetto di delibera in modo da incrementare la capacità di riscossione del tributo;

RITENUTO, inoltre, di recepire nel Regolamento del Canone Unico vigente le novità normative intervenute a variazione delle precedenti disposizioni e le altre modifiche volte ad aumentare la capacità di riscossione dell'Ente;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con le modifiche distinte in carattere grassetto relativamente alle parti aggiunte e per le variazioni in carattere barrato relative alle parti eliminate (all. A) e quello corretto (all B);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RIBADITA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

DATO ATTO che tutte le deliberazioni relative alle tariffe ed alle aliquote dei tributi e delle altre entrate comunali, nonché i regolamenti relativi alle entrate comunali devono essere approvati entro la scadenza stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile Servizio 3 "Risorse umane e tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, che si allega (all. C);

Posto in votazione il provvedimento, nelle forme di legge, con n. 16 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, e votanti, viene approvato con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bargi, Cortazzo, Cavalieri, Galardi, Ponticelli)

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche evidenziate in grassetto per le parti aggiuntive e in sostituzione con carattere barrato al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale composto di n. 74 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come da allegato A) e pertanto il Regolamento definitivo allegato B);
3. di applicare quanto disposto dall'art. 8, comma 7, dello Statuto Comunale e dichiarare il presente regolamento "urgente";
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Atti Generali" voce "Regolamenti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bargi, Cortazzo, Cavalieri, Galardi, Ponticelli)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo, depositato agli atti del Consiglio comunale nonché, mediante trascrizione allegata alla presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELA BARGI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO